



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

55^ Seduta

Lunedì 21 luglio 2025

Deliberazione n. 400 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 391 /12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 18, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 400 del 21 luglio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2005,
N. 17 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2025.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Calabria, con ben 800 km di litorale, caratterizzato per paesaggi di estremo pregio naturalistico presenta una elevata potenzialità di sviluppo e attrattività dei flussi turistici. La visione strategica che la Regione Calabria propone nell'ambito della pianificazione costiera costituisce un importante presupposto per lo sviluppo di un turismo sostenibile e di tutte le ulteriori attività economiche compatibili.

In tal senso, recentemente, è stata approvata la Legge regionale 18 marzo 2025 n. 14 che disciplina in modo articolato le diverse tipologie di complessi turistico ricettivi realizzabili all'aria aperta sia nelle aree costiere che nelle aree interne. Pur tuttavia al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi al suddetto ambito di applicazione e conseguire una corretta armonizzazione con la legislazione regionale vigente in materia di demanio marittimo, la presente legge regionale intende sostituire integralmente il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", prendendo atto delle previsioni dell'intervenuta Legge regionale 18 marzo 2025 n. 14.

Nello specifico, il comma 6 dell'art. 9 (Opere consentite) della Legge n. 17/2005 attualmente vigente così recita: "La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow."

Ciò ha comportato negli anni, soprattutto nella redazione ed attuazione dei Piani Comunali Spiaggia previsti dall'art. 12 della L.R. n. 17/2005, problematiche interpretative riguardo la previsione, in aree demaniali marittime, di aree per attività ricettive all'area aperta e campeggio ecosostenibile per sosta camper, roulotte e manufatti prefabbricati e la loro specifica destinazione funzionale.

Per tali ragioni si ritiene opportuno sostituire questo comma, con una disposizione che rinvia, per la realizzazione di complessi turistico ricettivi realizzabili all'aria aperta su aree demaniali marittime alla Legge regionale n. 14/2025, fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l'uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.



Consiglio regionale della Calabria

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), per ragioni di urgenza amministrativa, trattandosi di tematiche in ambito di demanio marittimo e considerato l'avvio imminente della stagione estiva e della regolamentazione delle disposizioni in materia.

La legge si compone di n. 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 17/2005;
- l'art. 2 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3 disciplina l'entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Ha carattere ordinamentale e sostituisce il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 17/2005	//	//	//
2	Contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Disciplina l'entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Sostituzione del comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 17/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

“6. Per la realizzazione dei complessi turistico ricettivi realizzabili all'aria aperta su aree demaniali marittime si rinvia alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta), fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l'uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).